

DELIBERAZIONE 1 DICEMBRE 2020
515/2020/R/EEL

VERIFICA DELL'ANALISI DI FATTIBILITÀ DEL PROGETTO DI MARKET COUPLING TRA ALBANIA, ITALIA, MONTENEGRO E SERBIA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1136^a riunione del 1 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (EU) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che ha abrogato e sostituito il regolamento 714/2009 (di seguito: regolamento 943/2019);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- il regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione del 23 novembre 2017;
- il Trattato istitutivo della Comunità Energetica del Sud-Est Europa (di seguito: *Energy Community*), del 25 ottobre 2005 (di seguito: Trattato);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n.99 del (di seguito: legge 99/2009);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto interministeriale n. 239/EL-189/148/2011 del 29 marzo 2018;

- il decreto direttoriale 290/ML/7/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2019 (di seguito: decreto 290/ML/7/2019);
- l'Accordo Intergovernativo tra la Repubblica Italiana e il Montenegro del 6 febbraio 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11;
- il parere dell'Autorità 1 dicembre 2016, 701/2016/I/eel (di seguito: parere 701/2016/R/eel)
- la deliberazione dell'Autorità 338/2018/I/eel del 14 giugno 2018, riguardante l'aggiornamento del parere 701/2016/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 275/2019/I/eel del 25 giugno 2019, riguardante l'aggiornamento del parere 701/2016/I/eel (di seguito: deliberazione 275/2019/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 421/2019/R/eel (di seguito deliberazione 421/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2019, 464/2019/R/eel (di seguito deliberazione 464/2019/R/eel);
- la decisione del Consiglio dei Ministri dell'*Energy Community* DE/2011/02/MC-EnC, *Decision on the implementation of Directive 2009/72/EC, Directive 2009/73/EC, Regulation (EC) No 714/2009 and Regulation (EC) No 715/2009*, che emenda gli articoli 11 e 59 del Trattato;
- il *Procedural Act* del Gruppo Permanente di Alto Livello dell'*Energy Community* del 21 giugno 2012, che stabilisce le regole per l'adozione dei Codici di Rete e degli Orientamenti previsti da regolamenti e direttive dell'Unione Europea nell'*Energy Community* (di seguito: *Procedural Act*);
- il *Memorandum of Understanding of "Western Balkans 6 on regional electricity market development and establishing a framework for other future collaboration"* del 24 aprile 2016 (di seguito: MoU);
- l'Addendum al MoU a firma dell'Autorità del 5 settembre 2016 (Prot. Autorità 24471 del 5 settembre 2016);
- l'Addendum al MoU a firma di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2017 (Prot. Autorità 24015 del 14 luglio 2017);
- l'Addendum al MoU a firma del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito GME), del 12 luglio 2017 (Prot. Autorità 23731 del 12 luglio 2017);
- l'Addendum al MoU a firma del Ministro dello Sviluppo Economico, del 12 luglio 2017 (Prot. Autorità 24014 del 14 luglio 2017);
- la lettera del Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali dell'Autorità al Direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 febbraio 2017 (Prot. Autorità 4875 dell'8 febbraio 2017) (di seguito: comunicazione 7 febbraio 2017);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 maggio 2018 (Prot. Autorità 16090 del 18 maggio 2018) (di seguito: comunicazione 17 maggio 2018);

- la comunicazione dell’Autorità del 1 luglio 2019 (prot. Autorità 18194 dell’8 luglio 2019) (di seguito: comunicazione 8 luglio 2019);
- la comunicazione di GME del 21 settembre 2020 (Prot. Autorità 33382 del 19 ottobre 2020) (di seguito: comunicazione 21 settembre 2020);
- il documento “*Precondition analysis of the potential AIMS project*” (di seguito: *Precondition Analysis*).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 10 del Trattato dell’*Energy Community* prevede che le Parti Contraenti si impegnino a dare attuazione all’*acquis communautaire* in materia di energia, così come definito dall’allegato I al Trattato;
- il regolamento 943/2019 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e fissa, in particolare, norme per l’allocazione della capacità e la gestione della congestione relative alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica; a tal fine, confermando quanto già previsto dal regolamento 714/2009, il regolamento 943/2019 prevede l’adozione, da parte della Commissione Europea, di Codici di Rete e Linee Guida;
- il regolamento CACM, adottato a seguito del regolamento 714/2009, definisce le linee guida sull’allocazione della capacità e la gestione delle congestioni ed individua nel *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero la modalità di allocazione della capacità di trasmissione transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea in riferimento agli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
- i Codici di Rete e le Linee Guida adottate dalla Commissione Europea a seguito del regolamento 2019/943 (e precedentemente a seguito del regolamento 714/2009) formano parte dell’*acquis communautaire* sull’energia e devono essere adottati dall’*Energy Community*, eventualmente con opportuni adattamenti, su proposta della Commissione Europea, in conformità alle procedure stabilite dal *Procedural Act*;
- l’articolo 42 del Trattato prevede che *Energy Community* possa intraprendere misure volte alla creazione di un mercato unico dell’energia, anche per il tramite di iniziative volte ad anticipare l’attuazione di Codici di Rete e Linee Guida non ancora entrati formalmente nel quadro giuridico delle Parti Contraenti;
- i progetti di *market coupling* tra le Parti Contraenti e con gli Stati membri della Unione Europea rientrano tra le iniziative di attuazione anticipata del regolamento CACM;
- la Repubblica di Albania, la Repubblica di Montenegro e la Repubblica di Serbia, unitamente agli altri paesi dei Balcani occidentali (Kosovo, Macedonia del Nord e Bosnia), sono tra le Parti Contraenti che hanno stipulato con l’Unione Europea il Trattato che istituisce l’*Energy Community*;
- in data 27 aprile 2016, i ministri dell’energia, le autorità di regolazione, i gestori di rete di trasmissione e i gestori di mercato dei Paesi dei Balcani occidentali hanno concluso un MoU in cui sono stati stabiliti i principi generali di

- cooperazione e le azioni concrete necessarie per sviluppare l'integrazione dei mercati elettrici nella regione del Sud Est Europa;
- l'obiettivo finale dell'MoU consiste nell'integrare i mercati dei Paesi dei Balcani occidentali con i mercati degli Stati membri della Unione Europea ed a tal fine il punto 19 dell'MoU prevede la possibilità per ulteriori controparti, quali ministeri, autorità di regolazione, gestori di rete e gestori di mercato degli Stati membri confinanti, di partecipare ai gruppi di lavoro rilevanti, alle stesse condizioni delle istituzioni omologhe dei Paesi dei Balcani, previa sottoscrizione dell'MoU;
 - in data 5 settembre 2016, l'Autorità, a seguito dell'adesione all'MoU, è entrata a fare parte del Programma di Integrazione del Mercato del Giorno Prima, sviluppato dalle parti firmatarie dell'MoU (di seguito: Programma DAMI – *Day Ahead Market Integration*); tale programma rientra fra le iniziative per l'attuazione anticipata del regolamento CACM con riferimento alla regione del Balcani occidentali;
 - con la comunicazione 7 febbraio 2017, gli uffici dell'Autorità hanno invitato gli uffici del Ministero per lo Sviluppo Economico a considerare l'opportunità di aderire all'MoU in modo da consolidare la base legale di un possibile progetto di *market coupling* tra l'Italia ed i Paesi dei Balcani occidentali;
 - in data 31 marzo 2017, Terna ha aderito all'MoU ed è stata ammessa al Programma DAMI;
 - in data 12 luglio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Gestore dei Mercati Energetici hanno aderito all'MoU.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 32 della legge 99/09 attribuisce a Terna il mandato di procedere alla programmazione, costruzione ed esercizio di infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "*interconnector*", a fronte di un finanziamento da parte di soggetti investitori terzi; il suddetto mandato è finalizzato alla realizzazione di un incremento globale fino a 2500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi limitrofi, contribuendo così alla realizzazione del mercato unico europeo dell'energia elettrica;
- nell'ambito dei progetti *interconnector* di cui al punto precedente Terna congiuntamente con la società Monita Interconnector S.r.l (di seguito Monita) ha sviluppato l'interconnessione Italia-Montenegro che istituisce un collegamento diretto fra il mercato elettrico nazionale e il mercato elettrico della regione dei Balcani occidentali;
- facendo seguito al parere 701/2016/I/eel rilasciato dall'Autorità in materia (come aggiornato da ultimo con la deliberazione 275/2019/R/eel), il Ministero per lo Sviluppo Economico ha rilasciato alla società Monita un'esonazione dall'accesso a terzi per la durata di 10 anni per una capacità di importazione e esportazione pari a 200 MW;

- in previsione dell'entrata in servizio commerciale della nuova linea di interconnessione per dicembre 2019, in coerenza con i pareri rilasciati dall'Autorità, Terna e Monita hanno stipulato un apposito contratto per regolamentarne la gestione tecnica e commerciale; l'Autorità ha specificatamente approvato i relativi schemi contrattuali con la deliberazione 421/2019/R/eel;
- per quanto attiene l'allocazione della capacità con la deliberazione 464/2019/R/eel, l'Autorità ha approvato le relative regole per gli orizzonti temporali di lungo termine e giornaliero: sono previste aste esplicite affidate fino a fine 2021 alla società locale SEE CAO con passaggio dal 2022 alla società europea JAO che svolge il servizio di *single allocation platform* ai sensi del Regolamento FCA per tutti i confini fra paesi dell'Unione nonché con la Svizzera.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in data 5 maggio 2017, nell'ambito del programma DAMI, l'Autorità ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico tra i rappresentanti delle autorità di regolazione, dei gestori di rete e dei gestori di mercato di Albania, Italia, Montenegro e Serbia (di seguito: gruppo AIMS), con il compito di valutare tutti gli aspetti finalizzati all'attuazione di un'iniziativa di *market coupling* tra i mercati elettrici dei rispettivi Paesi;
- il gruppo AIMS ha svolto una analisi preliminare in merito alla fattibilità del progetto di *market coupling* tra Albania, Italia, Montenegro e Serbia, mirata ad individuare le principali condizioni che devono essere soddisfatte per poter dare avvio al progetto stesso e a verificare che non esistano ostacoli tali da impedirne la realizzazione;
- l'esito dell'analisi è riassunto nel documento *Precondition Analysis* che è stato inviato a tutte le autorità di regolazione dei paesi interessati.
- GME ha trasmesso il documento *Precondition Analysis* all'Autorità con la comunicazione 21 settembre 2020;
- l'analisi individua alcuni ostacoli che è necessario rimuovere al fine di procedere con il progetto; segnatamente vi sono:
 - a) ostacoli di carattere legale e regolatorio;
 - b) ostacoli legati ai criteri di ripartizione e recupero dei costi sostenuti per il progetto;
 - c) ostacoli inerenti al coordinamento con altri progetti di *coupling* che coinvolgono i paesi interessati;
 - d) ostacoli legati alle modalità di determinazione della capacità di interconnessione da rendere disponibile su ciascun confine oggetto di *coupling*;
 - e) ostacoli inerenti ad alcuni elementi specifici del disegno di mercato, quali i prodotti, il *settlement* per le transazioni transfrontaliere e le modalità di ripartizione delle rendite di congestione;

- f) ostacoli relativi all'armonizzazione con le regole previste nel *market coupling* unico europeo sviluppato ai sensi del Regolamento CACM (di seguito: SDAC);
- riguardo agli ostacoli di cui ai punti da b) ad e), il gruppo AIMS rileva basse o medie criticità, per le quali non si ravvisano conflitti di interesse tra le parti che non siano risolvibili attraverso l'ordinaria attività negoziale prevista nelle successive fasi del progetto;
 - permangono, invece, elevate criticità per gli ostacoli di cui alle lettere a) ed f); in particolare l'analisi evidenzia:
 - la mancanza di un quadro legale condiviso in materia di integrazione dei mercati tra Stati membri dell'Unione europea e Parti Contraenti dell'*Energy Community*;
 - l'assenza di mercati del giorno prima operativi in Albania e Montenegro;
 - il disallineamento, rispetto allo SDAC, delle tempistiche della chiusura della sessione di negoziazione del mercato del giorno prima in alcuni dei paesi interessati;
 - secondo il gruppo AIMS per rimuovere i suddetti ostacoli sono necessari:
 - l'implementazione del progetto in più fasi coinvolgendo dapprima le parti che soddisfano i requisiti tecnici minimi per l'integrazione dei mercati, in coerenza con quanto previsto dallo SDAC, tra cui le tempistiche di chiusura delle sessioni di negoziazione;
 - il recepimento del regolamento CACM nel quadro giuridico nazionale da parte di Albania, Montenegro e Serbia; tale recepimento può avvenire singolarmente su base volontaria da parte di ciascun paese o congiuntamente in esito ad una decisione dell'*Energy Community* in merito all'adozione dell'*acquis communautaire* sull'energia;
 - la creazione e la successiva entrata in operatività dei gestori di mercato elettrico in Albania e Montenegro; in particolare il gestore di mercato in Montenegro è fondamentale per l'avvio della prima fase del progetto (dato il ruolo centrale del Montenegro fra le parti interessate dal progetto), mentre la creazione del gestore di mercato in Albania potrà essere completata anche in un secondo momento, risultando fondamentale solamente per il completamento del progetto con l'estensione del *coupling* a tutte le parti interessate;
 - una volta accertata l'assenza di ostacoli insormontabili, il gruppo AIMS passerà alla fase di fattibilità del progetto finalizzata all'individuazione di soluzioni condivise fra tutte le parti interessate che mitighino i rischi in capo a ciascuna controparte; la conclusione della fase di fattibilità dovrà essere sancita dalla firma di un accordo di cooperazione vincolante fra le parti interessate al progetto e dalla stesura di un piano di implementazione che verrà inviato alle competenti autorità di regolazione;
 - conclusa la fase di fattibilità si passerà alla fase di disegno, dedicata a individuare i dettagli delle soluzioni e a risolvere tutti i punti eventualmente

rimasti aperti, per poi concludere con la fase di implementazione che accompagnerà all'avvio del *coupling* dei mercati.

RITENUTO CHE:

- un efficace esercizio del sistema elettrico dell'area sincrona *Continental Europe* (comprendente sia paesi dell'Unione Europea sia Paesi terzi, molti dei quali fra le Parti Contraenti dell'*Energy Community*) non possa prescindere da una integrazione a livello di mercato che si affianchi alla cooperazione tecnica già in essere su base volontaria da diversi anni a livello UCTE e ENTSO-E e confermata dalle previsioni dell'articolo 13 del Regolamento SO GL;
- il quadro regolatorio definito per i Paesi dell'Unione Europea nell'ambito dei Codici di Rete e Linee Guida adottati in esito al Regolamento 714/2009 costituisca una soluzione efficiente e affidabile sulla quale costruire la futura integrazione dei mercati; sia pertanto opportuno favorire l'estensione ai Paesi Terzi:
 - di JAO come *single allocation platform* per l'allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine ai sensi del regolamento FCA;
 - dello SDAC come asta implicita per l'orizzonte temporale giornaliero ai sensi del regolamento CACM;
 - di XBID come piattaforma per il *continuous trading* per l'orizzonte temporale infragiornaliero ai sensi del regolamento CACM;
- l'adesione dei Paesi Terzi a quanto sopraccitato debba inserirsi in un più ampio programma di recepimento dell'*acquis communautaire* sull'energia da parte dei Paesi Terzi dell'Unione, al fine di consentire a tutti gli operatori di mercato di operare nel medesimo contesto regolatorio in tutti i paesi coinvolti, siano essi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa;
- le attività del gruppo AIMS rappresentino una iniziativa concreta per l'integrazione dei mercati coerente con i principi sopra riportati: esse, infatti, promuovono l'implementazione anticipata del regolamento CACM, perseguendo l'integrazione di Albania, Montenegro e Serbia nello SDAC con applicazione del relativo quadro regolatorio europeo;
- a tal proposito sia condivisibile l'analisi riportata nel documento *Precondition Analysis* predisposto dai gestori di rete e dai gestori di mercato partecipanti nel gruppo AIMS, in particolare per quanto attiene l'identificazione delle maggiori criticità nell'assenza di un quadro regolatorio condiviso, nell'assenza di un mercato del giorno prima attivo in Albania e Montenegro e nella necessità di armonizzare le tempistiche di chiusura della sessione di negoziazione al fine di evitare iniziative di *coupling* parallele che sarebbero a detrimento della liquidità e dell'efficienza del mercato integrato.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- l'attuale gestione commerciale dell'interconnessione Italia – Montenegro, basata sull'allocazione esplicita dei diritti di trasmissione di lungo termine e della capacità su base giornaliera per il tramite della piattaforma locale SEE CAO come approvata dall'Autorità con la deliberazione 464/2019/R/eel, possa essere accettata come soluzione transitoria nelle more dell'implementazione di soluzioni che consentano una più efficace integrazione del Montenegro (e di conseguenza dell'area dei Balcani occidentali) nel mercato europeo, quali la gestione delle aste attraverso la *single allocation platform* europea JAO (passaggio già previsto da gennaio 2022) e l'allocazione di capacità su base giornaliera attraverso appositi meccanismi di *coupling* dei relativi mercati del giorno prima (passaggio previsto nell'ambito del progetto di cui alle attività del gruppo AIMS);
- sia pertanto opportuno sostenere le attività del gruppo AIMS volte all'implementazione dei sopracitati meccanismi di *coupling*, verificando positivamente il documento *Precondition Analysis* predisposto dai gestori di rete e dai gestori di mercato partecipanti nel gruppo AIMS;
- sia altresì opportuno raccomandare a Terna e a GME di promuovere, nell'ambito delle successive fasi del progetto, una implementazione graduale del *coupling* che consenta di integrare nello SDAC in tempi celeri i Paesi che risultano essere pronti sia dal punto di vista tecnico (presenza di un mercato del giorno prima operativo con tempistiche di negoziazione già allineate allo SDAC o allineabili allo stesso a seguito dell'integrazione) sia dal punto di vista regolatorio (presenza di un quadro normativo nazionale coerente con i requisiti di cui al regolamento CACM); ciò risulta fondamentale al fine di poter avviare il *coupling* con il Montenegro senza dover attendere il completamento della fase implementativa da parte di tutte le altre parti interessate

DELIBERA

1. di verificare positivamente il documento *Precondition Analysis of the potential AIMS project* recante l'analisi di fattibilità del progetto di *market coupling* tra Albania, Italia, Montenegro e Serbia, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Terna S.p.A. con la raccomandazione di promuovere l'implementazione graduale del progetto, come riportato in premessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Autorità www.arera.it.

1 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

